



CITTÀ DI FASANO

CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 24
Registro Deliberazioni

OGGETTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2024 - TARI - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DEI VERSAMENTI

Il giorno 28 Giugno 2024 alle ore 10:00 con la continuazione, in Fasano, nella sala consiliare del Palazzo di Città, previo avviso scritto, notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale di Fasano, in seduta ORDINARIA di PRIMA convocazione .

Per la trattazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono presenti i seguenti consiglieri:

	Presente	Assente
FRANCESCO ZACCARIA	P	
VITTORIO FANELLI	P	
ROSATO MANUELA	P	
FRANCO MASTRO	P	
GIUSEPPE VENTRELLA	P	
LOREDANA LEGROTTAGLIE	P	
NICOLA PENTASSUGLIA	P	
DECAROLIS MADIA		A
DONATO MARINO	P	
ORONZO RUBINO	P	
VITTORIO SAPONARO	P	
ANGELA CARRIERI	P	
FRANCESCO BIANCO	P	
LUIGIA ALBANESE	P	
VITO PIGNATELLI	P	
GIOVANNI CISTERNINO	P	
PASQUALE DI BARI	P	
LAURA DE MOLA		A
MARIO SCHENA		A
LEONARDO DE LEONARDIS		A
DONATELLA FANIZZI		A
GIACOMO FERRARA	P	
ALESSANDRA MASELLA	P	
ANTONIO SCIANARO		A
GREGORIO ANGLANI	P	

Presiede la seduta il PRESIDENTE del Consiglio Comunale VITTORIO FANELLI.

Partecipa alla riunione il VICE SEGRETARIO REGGENTE MARISA RUGGIERO.



CITTÀ DI FASANO

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2024 - TARI - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DEI VERSAMENTI

Relazione l'Assessore con delega ai tributi comunali, Antonio Pagnelli:

“La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ai commi 639-731 dell'art. 1, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, tra cui anche la tassa rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 116 del 30.12.2020 sono state approvate modifiche al regolamento per la disciplina della Tari.

La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

L'applicazione della componente TARI dell'Imposta Unica Comunale (IUC) è diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

il nuovo tributo, entrato in vigore dal 1° gennaio 2014:

- opera in sostituzione della tariffa sui rifiuti e servizi di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011;
- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. lgs. n. 504/1992;

Tenuto conto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013, il Comune, nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione consiliare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario che computa i costi ai sensi del DPR 158/1999, allegato 1, tenendo conto dei costi operativi di gestione, dei costi comuni dell'anno precedente e dei costi d'uso del capitale dell'anno in corso;
- l'articolo 1, comma 654, della Legge 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- la deliberazione Arera n. 386/2023/R/RIF del 03.08.2023, “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- l'articolo 1, comma 683, della legge 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto



CITTÀ DI FASANO

che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

- ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), con deliberazione del 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/Rif ha approvato il TQRIF (Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani) che disciplina la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche che hanno esercitato la facoltà di cui all'art. 238 TUA (così come modificato dal D.lgs. n. 116/2020). All'art. 26, inoltre, disciplina le modalità e la periodicità di riscossione definendo che “il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto ad inviare almeno una volta l'anno il documento di riscossione, fatta salva la possibilità di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre e in presenza di una frequenza di riscossione annuale; il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione...” e ancora “nel caso in cui sia previsto il pagamento rateale degli importi dovuti, il gestore dovrà allegare i relativi bollettini al documento di riscossione e qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai precedenti commi 26.1 e 26.2, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento..”
- L'art. 20 del vigente Regolamento Tari specifica che il numero di rate del pagamento del tributo verrà definito da parte del Consiglio comunale, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

In ordine alla determinazione delle tariffe Tari 2024, la normativa (art. 3, comma 5 quinquies, del DL 228/2021) prevede il 30 aprile 2024 quale termine per l'approvazione delle stesse, previa approvazione del Piano economico finanziario validato dall'Agenzia regionale [e salva diversa disposizione legislativa in ordine al termine di approvazione del bilancio di previsione].

Con un emendamento al decreto Agevolazioni fiscali, è stato prorogato al 30 giugno 2024 il termine per i Comuni per approvare i piani finanziari e le nuove tariffe relative alla Tari per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il Decreto Agevolazioni fiscali (Decreto legge 39/2024) è stato convertito in legge n. 67/2024 (pubblicata in GURI n. 123/2024).

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 28 giugno 2024, di approvazione del Piano Economico-finanziario del Comune di Fasano per il biennio 2024/2025, così come validato dall'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (determina del Direttore generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti n. 170 dell'11 giugno 2024);

Dato atto che:

- una volta effettuata la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, l'art. 5 del DPR n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria sia in base alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti), mentre per le utenze non domestiche viene effettuata una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TARES;
- il Comune di Fasano non dispone di sistemi di misurazione della quantità di rifiuti conferiti dalle singole utenze, per cui occorre far riferimento alle tabelle del DPR n. 158/1999 per il calcolo di



CITTÀ DI FASANO

entrambe le componenti, fissa e variabile, della tariffa;

- l'adozione delle tariffe della Tassa rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti e delle utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio risultante dal Piano finanziario e quindi finalizzata ad assicurare un gettito pari a pari a € 9.590.897,00, da coprire con l'applicazione della TARI per € 9.051.897,00 in ragione delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA n. 02/2020;

Tenuto conto che i costi fissi complessivi, come da piano finanziario, sono pari a € 1.235.308,00 mentre per € 7.816.589,00 sono imputabili ai costi variabili;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 116 del 30 dicembre 2020, il quale all'articolo 8, comma 7, demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Ritenuto quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/1999, si debbano prendere come riferimento i valori indicati nell'allegato alla presente proposta di deliberazione, avendo cura di precisare che gli stessi sono pari al valore medio per le utenze domestiche e modulati secondo la facoltà concessa all'ente dall'art. 1, comma 652, della legge 147/2013 per i coefficienti delle utenze non domestiche;

Viste, pertanto, le proposte delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche determinate in base ai costi del Piano finanziario anno 2024 ripartiti fra utenze e applicando i coefficienti sopra indicati,

Ravvisata l'opportunità di stabilire in questa sede le date di scadenza di **n. 4 rate** (compresa la rata unica), nonché le modalità di versamento e riscossione, nei termini dappresso esposti:

- **RATA UNICA E 1^ RATA**, scadenza il giorno 31 luglio 2024
- **2^ RATA**, scadenza il giorno 30 settembre 2024
- **3^ RATA**, scadenza il giorno 31 ottobre 2024
- **4^ RATA**, scadenza il giorno 30 novembre 2024

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 ottobre 2020 con cui vengono stabilite modalità di versamento unificate, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti, ed in particolare le specifiche funzionali al medesimo allegato quale parte integrante e sostanziale che prevedono l'adesione a PagoPa allo scopo di rendere semplici, sicuri e trasparenti tutti i pagamenti verso la pubblica amministrazione;

Vista altresì la Circolare del ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019, n. 2/D, in materia di efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;

Per tutto quanto sopra esposto, si invita l'On.le Consiglio comunale ad approvare le tariffe relative alla TARI per l'anno 2024."

Al termine della relazione dell'Assessore con delega ai tributi comunali, Antonio Pagnelli, prende la parola il Sindaco per chiarimenti .

Alle ore 10,51 rientra in aula la consigliera Decarolis. Consiglieri presenti n. 20

Tutti gli interventi sono riportati nella rendicontazione integrale della seduta in corso di redazione; il Presidente del Consiglio sottopone a votazione la proposta di deliberazione che, in seduta pubblica e con modalità elettronica, consegue il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 20



CITTÀ DI FASANO

CONSIGLIERI ASSENTI: n. 5 (De Leonardis, De Mola, Fanizzi, Schena, Scianaro)

CONSIGLIERI ASTENUTI: n. 3 (Di Bari, Ferrara, Masella)

VOTI FAVOREVOLI: n. 17

VOTI CONTRARI://

Il Presidente invita i consiglieri presenti in aula a procedere con la votazione per l'immediata eseguibilità che, in seduta pubblica e con modalità elettronica, consegue il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 20

CONSIGLIERI ASSENTI: n. 5 (De Leonardis, De Mola, Fanizzi, Schena, Scianaro)

CONSIGLIERI ASTENUTI: n. 3 (Di Bari, Ferrara, Masella)

VOTI FAVOREVOLI: n. 17

VOTI CONTRARI://

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di cui l'Assessore con delega ai tributi ha dato lettura;

Visti i lavori della competente Commissione consiliare permanente;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi da parte del Responsabile del servizio;

Visto l'esito della votazione anche per l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 9 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
2. di quantificare in € 9.051.897,00 il gettito complessivo del tributo sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);
4. di stabilire per la TARI 2024, le date di scadenza di n. **4 rate** (compresa la rata unica), nei termini dappresso esposti:
 - **RATA UNICA E 1^ RATA**, scadenza il giorno 31 luglio 2024
 - **2^ RATA**, scadenza il giorno 30 settembre 2024
 - **3^ RATA**, scadenza il giorno 31 ottobre 2024
 - **4^ RATA**, scadenza il giorno 30 novembre 2024
5. di stabilire, altresì, che le rate definite al precedente punto sub 2) vanno versate in conformità al Decreto ministeriale 21 ottobre 2020, ovverosia tramite avvisi di pagamento pagoPa.
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000.



CITTÀ DI FASANO

La presente deliberazione viene sottoscritta come segue:

IL PRESIDENTE
f.to VITTORIO FANELLI
(Firmato digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO REGGENTE
f.to MARISA RUGGIERO
(Firmato digitalmente)
